

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-846 del 13/02/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI, CONSUMO UMANO E IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME TITOLARE: CANTINE SGARZI LUIGI SRL CODICE PRATICA N. BO00A0097/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-884 del 13/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI, CONSUMO UMANO E IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME

TITOLARE: CANTINE SGARZI LUIGI SRL

CODICE PRATICA N. BO00A0097/23RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico); con delega quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata

massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n.5158 del 28/10/2020 con la quale è stata **rilasciata** alla ditta **CANTINE SGARZI LUIGI SRL**, C.F./P.IVA: 03046100370, **la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea**, con scadenza al 31/12/2023, alle seguenti condizioni:

a) mediante due pozzi denominati Pozzo 1, profondo 80 m, **e Pozzo 2-nuovo**, profondo 61 m, ubicati, sui terreni distinti al Catasto del Comune di Castel San Pietro Terme (BO),

rispettivamente, al Foglio 63, mappale 2, nel punto di coordinate UTM RER X:709068 Y:920194, e al Foglio 59 mappale 76, nel punto di coordinate UTM-RER X=709036 Y=920197;

b) il prelievo è stabilito con una portata massima di 9,0 l/s dal Pozzo 1 e con una portata massima di 5,0 l/s dal Pozzo 2-nuovo, per un volume complessivo di **23.200 mc/a**, di cui:

- **12.000 mc, ad uso industriale** per il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento; **ad uso igienico e assimilati** per l'alimentazione dell'impianto idrico anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione;

- **8.000 mc, ad uso industriale e uso consumo umano**, per la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino, **previa acquisizione** agli atti del parere di conformità all'uso consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001, che sarà cura dell'Agenzia scrivente notificare al concessionario;

- **3.200 mc/a ad uso irrigazione agricola**, da giugno a settembre, di circa 1,68 Ha di terreno adibito a vigneto con impianto di irrigazione a goccia, e, tutto l'anno, per eseguire i relativi trattamenti;

c) di riutilizzo di circa il 30% delle acque di scarico, depurate, provenienti dal lavaggio di attrezzature e impianti per l'irrigazione delle aree verdi aziendali e per i lavaggi di piazzali e superfici esterne;

d) di installazione di contatore di volume di prelievo in ogni pozzo e con misura del volume di prelievo annuale da ognuno;

e) di monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici per tutta la durata della concessione; in quanto il prelievo interessa il corpo idrico *Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore*, codice 2492ER DQ2 CCI, con stato quantitativo Scarso e con condizioni di rischio dello stato quantitativo con soggiacenza piezometrica compresa tra 20 e 15 m. dal piano campagna e trend negativo (dati 2010-2012), ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015;

f) di trasmissione dei dati di monitoraggio volumetrico e piezometrico all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno;

richiamato che in data 25/11/2020 con Prot. n. PG/2020/170706 è stato acquisito il parere di conformità all'uso consumo umano dell'acqua prelevata dal nuovo pozzo, (**Pozzo 2-nuovo**) espresso dall'Azienda USL di Imola, come notificato per conoscenza al concessionario;

vista l'**istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/186160 del 202/11/2023 (procedimento B000A0097/23RN), con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione**;

viste le Relazioni di monitoraggio della concessione inviate dal Concessionario, relative al periodo 2021-2023, dalle quali si evince il rispetto dei volumi di prelievo e l'assenza di particolari trend della soggiacenza del livello piezometrico che si mantiene nel periodo su valori medi compresi tra 15 e 20 m da p.c.;

considerato che l'istanza di concessione di acque pubbliche è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, la derivazione da entrambi i pozzi:

1. **interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021**, il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore, codice 2492ER DQ2 CCI, caratterizzato*: - da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *buono*; da presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da pressioni di tipo 3.2 che generano impatti di tipo *Piez*, ovvero da prelievi ad uso civile potabile che generano abbassamento dei livelli piezometrici; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 15 e 20 m da p.c. (2014-2019) e trend negativo (2002-2019); da subsidenza 2016-2021 compresa tra -2,5/0,0 mm/a;

2. **comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", un rischio ambientale

(*repulsione*), per impatto *moderato* e criticità *elevata*, ma, trattandosi, di un rinnovo di un prelievo esistente, è comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

ritenuto che, stante il perdurare delle condizioni di trend piezometrico negativo del corpo idrico di derivazione e della presenza di rischio dello stato quantitativo, sia opportuno:

- continuare il monitoraggio dei volumi di prelievo da entrambi i pozzi e quello in continuo dei livelli piezometrici nel Pozzo 2-nuovo;

- ridurre la durata di concessione a 5 anni, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, sulla base del monitoraggio effettuato;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, fino alla nuova data del 31/12/2028, alle medesime condizioni previste dalla concessione scaduta e dal relativo disciplinare;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni annuali di concessione fino al 31/12/2023;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- del saldo delle spese di istruttoria di € 15 per un importo complessivo dovuto di € 90,00;

- del canone di concessione 2024 di € 2458,17;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 338,57;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **CANTINE SGARZI LUIGI SRL**, C.F./P.IVA: 03046100370, **il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n.5158 del 28/10/2020:

a) mediante due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2-nuovo, ubicati, sui terreni distinti al NCT del Comune di Castel San Pietro Terme (BO), rispettivamente, al Foglio 63, mappale 2, nel punto di coordinate UTM RER X:709068 Y:920194, e al Foglio 59 mappale 76, nel punto di coordinate UTM-RER X=709036 Y=920197;

b) con una portata massima di 9,0 l/s dal Pozzo 1 e con una portata massima di 5,0 l/s dal Pozzo 2-nuovo, per un volume complessivo di **23.200 mc/a**, di cui:

- **12.000 mc, ad uso industriale** per il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento; **ad uso igienico e assimilati** per l'alimentazione dell'impianto idrico anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione;

- **8.000 mc, ad uso industriale e uso consumo umano**, per la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino; dando atto che in data 25/11/2020 con Prot. n. PG/2020/170706 è stato acquisito il parere di conformità all'uso consumo umano dell'acqua prelevata dal nuovo pozzo (**Pozzo 2-nuovo**);

- **3.200 mc/a ad uso irrigazione agricola**, da giugno a settembre, di circa 1,68 Ha di terreno adibito a vigneto con impianto di irrigazione a goccia, e, tutto l'anno, per eseguire i relativi trattamenti,

alle medesime condizioni previste dal disciplinare della concessione oggetto di rinnovo, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino al 31/12/2028**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa,

qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

d) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di stabilire che il canone annuale 2024 per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 2458,17; importo versato anticipatamente a favore di "Regione Emilia-Romagna";

3) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

4) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

5) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

6) di stabilire che la **cauzione**, quantificata in € 2458,17 in ragione dell'aggiornamento del canone, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., ha necessitato di adeguamento per un importo **€ 338,57 in aggiunta** agli importi precedentemente versati per complessivi € 2088,24; importo versato a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali

firma il titolare dell'incarico di funzione delegato

Ubaldo Cibin

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.